

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Legge di bilancio 2022 - inserto n.: 3 di 6

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE

Questo il sommario:

- ✚ **Credito d'imposta Mezzogiorno**
- ✚ **Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"**
- ✚ **Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative**
- ✚ **Credito d'imposta quotazione PMI**
- ✚ **Modifiche alla disciplina del patent box**
- ✚ **Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"**
- ✚ **Fondo di garanzia PMI**
- ✚ **Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese**
- ✚ **Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini**
- ✚ **Modifiche disciplina microcredito**
- ✚ **Misure a sostegno dell'avvio dei centri per la preparazione per il riutilizzo**
- ✚ **Sostegno alla costituzione di cooperative di lavoratori**
- ✚ **Valorizzazione piccoli borghi e aree interne**

LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2022

Modifiche alla disciplina del patent box

Commi 10 - 11

La disciplina del patent box non trova pace, è stata recentemente modificata dal decreto fisco-lavoro 2022 (DL 146/2021) e ha nuovamente subito modifiche con la legge di bilancio 2022. Senza entrare eccessivamente nel merito:

- ◆ viene **elevato dal 90 al 110% la maggiorazione fiscale dei costi** di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a beni immateriali giuridicamente tutelabili ma è **ristretto il novero dei beni agevolabili**.
- ◆ la nuova disciplina **si applica alle opzioni esercitate** con riguardo **al periodo di imposta in corso alla data della loro entrata in vigore** e ai successivi periodi di imposta.
- ◆ Viene **consentito ai contribuenti**, per tutta la durata dell'opzione, **di usufruire sia del nuovo patent box, sia del credito d'imposta** per le spese di ricerca e sviluppo.
- ◆ È **modificata la disciplina transitoria** di passaggio dal vecchio al nuovo regime, per non obbligare al transito automatico al nuovo patent box chi abbia esercitato l'opzione per l'originario con riferimento ad anni antecedenti al 2022
- ◆ viene **introdotto un meccanismo di cd. recapture** in base al quale, ove le spese agevolabili siano sostenute in vista della creazione di una o più immobilizzazioni immateriali oggetto di patent box, il contribuente può usufruire della maggiorazione del 110% a decorrere dal periodo di imposta in cui l'immobilizzazione immateriale ottiene un titolo di privativa industriale.

Proroga credito d'imposta beni strumentali "Transizione 4.0"

Comma 44

Prorogata e rimodulata la disciplina del **credito d' imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi**.

Fermo restando quanto già previsto per il 2022, il comma in esame si rivolge alle disposizioni previste **dal 2023 al 2025**: più precisamente agli investimenti effettuati in **beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0** a decorrere:

- ◆ **dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025**,
- ◆ oppure entro il 30 giugno 2026 se entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Riepiloghiamo nelle seguenti tabelle le percentuali in vigore per il 2022 e le nuove percentuali introdotte per il triennio successivo:

BENI MATERIALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIA 4.0 (allegato A annesso alla legge di bilancio 2017)		
% Credito d'imposta		Quota d'investimento (milioni di euro)
% 2022 ¹	Nuova % 2023* - 2025*	
40%	20%	fino a 2,5
20%	10%	2,5 < investimento ≤ 10
10%	5%	10 < investimento ≤ 20

BENI IMMATERIALI CONNESSI A BENI MATERIALI "INDUSTRIA 4.0" (allegato B annesso alla legge di bilancio 2017)		
Periodo*	Limite spese ammissibili	Credito d'imposta
dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023	1 milione di euro	20%
2024		15%
2025		10%

Credito d'imposta in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative

Comma 45

Il comma in commento modifica ed estende la disciplina del **credito d'imposta** per gli investimenti **in ricerca e sviluppo**, in **transizione ecologica**, in **innovazione tecnologica 4.0** e in **altre attività innovative**². La proroga **dei benefici** oltre il 2022 opera con **tempistiche, misure e limiti massimi differenziati**, a seconda della tipologia di investimenti. **Per l'anno 2022, si mantiene comunque la stessa misura e lo stesso limite massimo** disposto dalla legislazione vigente.

Riepiloghiamo nella seguente tabella le conferme e le novità introdotte in termini di percentuali, limiti massimi dell'investimento e periodo di validità dell'agevolazione.

Crediti d'imposta per attività di:	2022		2023		2024		2025		Fino al 2031	
	%	Limite massimo	%	Limite massimo						
Ricerca & Sviluppo	20	4 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln	10	5 mln
Innovazione	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-

¹ ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

* Come detto in premessa, il periodo indicato nella colonna comprende anche il semestre successivo all'anno di riferimento a condizione che entro la data del 31 dicembre il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

² di cui ai commi da 198 a 206 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (l. n. 160/2019)

tecnologica										
Innovazione tecnologica per progetti e per processi Transizione ecologica Innovazione digitale 4.0	15	2 mln	10	4 mln	5	4 mln	5	4 mln	-	-
Design e ideazione estetica e attività relative ai software	10	2 mln	10	2 mln	5	2 mln	5	2 mln	-	-

Credito d'imposta quotazione PMI

Comma 46

Il credito d'imposta **per le PMI che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato³** è ora riconosciuto per effetto della modifica, nel caso di ottenimento dell'ammissione:

- ◆ fino ad un **importo massimo di 200.000 euro** (anziché 500.000) e
- ◆ per il 50% dei costi di consulenza sostenuti **fino al 31 dicembre 2022** (anziché 2021)

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e secondo i nuovi limiti

ANNO	LIMITE UTILIZZO
2020	30 mln
2021	30 mln
2022	35 mln
2023	5 mln

Rifinanziamento della misura "Nuova Sabatini"

Commi 47 - 48

Oltre all'aumento dell'autorizzazione di spesa prevista per la concessione dei contributi statali riconosciuti in base alla misura agevolativa denominata "Nuova Sabatini"⁴, viene reintrodotta la regola per cui il contributo sia **erogato "in più quote"** determinate con il decreto ministeriale; il contributo **"potrà" essere erogato in un'unica soluzione** solo nel caso in cui il finanziamento sia di importo non superiore a 200.000 euro.

Fondo di garanzia PMI

³ previsto dai commi 89 e 90 dell'art.1, L. 205/2017

⁴ articolo 2, comma 8, del D.L. n. 69/2013 - L. n. 98/2013

Commi 53 - 58

Prorogata **al 30 giugno 2022** l'operatività dell'intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI⁵, per sostenere la liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID.

Contestualmente, tale disciplina straordinaria, viene ridimensionata in una logica di graduale eliminazione, ed in particolare:

- ◆ a decorrere **dal 1° aprile 2022, le garanzie straordinarie del Fondo non sono più concesse a titolo gratuito** ma previo pagamento di una **commissione** da versare al Fondo stesso;
- ◆ dal 1° gennaio 2022, viene portata dal 90% all'80% la copertura del Fondo sui finanziamenti fino a 30 mila euro e, per il rilascio della garanzia si prevede, dal 1° aprile 2022, il pagamento di una commissione.

Prorogata anche al 30 giugno 2022 l'erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30.000 euro a favore degli **enti non commerciali**.

Per le richieste di ammissione alla garanzia presentate **dal 1° luglio 2022, non trova più applicazione la disciplina straordinaria di intervento del Fondo**.

Nel periodo tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022, sono solo parzialmente ripristinate le modalità operative ordinarie del Fondo: l'importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro e la garanzia è concessa mediante applicazione del modello di valutazione, con talune eccezioni.

Misure in materia di garanzie a sostegno della liquidità delle imprese

Comma 59

Prorogata al **30 giugno 2022** la disciplina sull'**intervento straordinario in garanzia di SACE** a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "**Garanzia Italia**")⁶.

Prorogata anche l'operatività della garanzia straordinaria SACE a favore delle **imprese, cd. mid-cap**, con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499.

Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparini

Comma 62

La disposizione stabilisce che si applichino **fino al 31 dicembre 2022** le norme concernenti il "**Fondo**

⁵ previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 23/2020

⁶ contenuta nell'articolo 1 del decreto-legge n. 23/2020

Gasparrini⁷.

Il **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa è stato esteso**, a seguito della pandemia, **a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori** a condizione che tali soggetti autocertifichino⁸ di aver registrato

- ◆ in un **trimestre successivo al 21 febbraio 2020** e precedente la domanda,
- ◆ oppure nel **minor lasso di tempo** intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda, qualora non sia trascorso un trimestre,

un **calo del proprio fatturato che sia superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019**.

Modifiche a disciplina per le aggregazioni tra imprese

Commi 70 - 71

Con i commi 70 e 71 della legge di bilancio 2022 si interviene sulla normativa relativa alle **aggregazioni tra imprese**, tramite modifica:

- ◆ del **"bonus aggregazioni"** di cui al **D.L. 34/2019**⁹ – che garantisce il **riconoscimento fiscale gratuito**¹⁰ dei **maggiori valori** di iscrizione per i **beni** dei soggetti che risultano da alcune **"operazioni straordinarie"**¹¹;
- ◆ dell'**incentivo** di cui alle **Legge 178/2020**¹² – sulla **trasformazione in credito di imposta**¹³ di talune poste iscritte in bilancio a titolo di **"attività per imposte anticipate"** (c.d. **"DTA"**)¹⁴.

Con riferimento al **"bonus aggregazioni"** del D.L. 34/2019, la legge di bilancio **riduce l'orizzonte temporale di effettuazione delle operazioni straordinarie**: è infatti possibile usufruire dell'agevolazione in esame **solamente per le operazioni perfezionate entro il 31.12.2021**¹⁵.

La legge di bilancio interviene poi sulla misura agevolativa di cui alla Legge 178/2020, con diverse modifiche, tra cui l'**allungamento del periodo nel quale è possibile effettuare le operazioni straordinarie**, che dovranno essere **"deliberate"**, dall'organo di competenza, **nel periodo 01.01.2021-30.06.2022**¹⁶.

⁷ recate dall'articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 ("Cura Italia", convertito, dalla legge n. 27 del 2020) e da ultimo prorogate fino al tutto il 2021 dalla norma qui novellata (articolo 64, comma 1, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito dalla legge n. 106 del 2021)

⁸ secondo le ordinarie procedure degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000

⁹ cfr. art. 11.

¹⁰ senza il pagamento di alcuna imposta sostitutiva.

¹¹ fusione, scissione e conferimento d'azienda (o di ramo).

¹² art. 1, commi 233 e ss.

¹³ fruibile in compensazione.

¹⁴ ossia di quelle riferite a perdite fiscali pregresse ed eccedenze ACE non utilizzate.

¹⁵ precedentemente era possibile usufruire del bonus per le fusioni, le scissioni e i conferimenti d'azienda effettuati fino al 31.12.2022.

¹⁶ prima della modifica della legge di Bilancio era invece necessario "deliberare" l'operazione entro il 31.12.2021.

Incremento limite annuo crediti d'imposta e contributi compensabili o rimborsabili

Comma 72

A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili, o rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è pari a 2 milioni di euro.

Ricordiamo che il limite era stato già portato a 2 milioni di euro ma per il solo anno 2021; l'innalzamento è quindi ora oggetto di stabilizzazione.

Credito d'imposta Mezzogiorno

Comma 175

Il comma 175 interviene sulla disciplina del **credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno** applicabile **fino al 31 dicembre 2022** e, in particolare, sulla rideterminazione del perimetro di applicazione della misura, consentendo nella regione **Molise**, l'applicazione agli investimenti di **un'intensità del credito superiore** rispetto alla situazione attuale.

Valorizzazione piccoli borghi e aree interne

Commi 353 - 356

Per **contrastare l'abbandono dei territori**, per gli esercenti l'**attività di commercio al dettaglio** e gli **artigiani** che:

- ◆ **iniziano;**
- ◆ **proseguono;**
- ◆ **trasferiscono;**

la propria **attività** in un **Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne**¹⁷, viene prevista la possibilità di beneficiare, per gli **anni 2022 e 2023**, di un **contributo**¹⁸ **per il pagamento dell'IMU** per gli immobili siti nei predetti Comuni.

Per le stesse finalità lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali possono **concedere in comodato beni immobili di loro proprietà**, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui sopra, per una **durata massima di 10 anni** nel corso dei quali il comodatario ha l'**onere di effettuare** sull'immobile, **a proprie cura e spese**, gli **interventi di manutenzione** e gli **altri interventi necessari** a mantenere la **funzionalità dell'immobile**.



Le agevolazioni in esame si applicano ai sensi e nei **limiti del regolamento UE** agli **aiuti «de minimis»**¹⁹.

¹⁷ come individuate dagli strumenti di programma-zione degli interventi nei relativi territori.

¹⁸ nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

¹⁹ regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Misure a sostegno dell'avvio dei centri per la preparazione per il riutilizzo

Commi 499 - 500

Viene istituito un **fondo**²⁰ finalizzato **ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo**²¹, aventi ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro **reimpiego** mediante operazioni di:

- ◆ controllo,
- ◆ pulizia,
- ◆ smontaggio,
- ◆ riparazione,

che garantiscano l'ottenimento di **prodotti o componenti** di prodotti **conformi al modello originario**.

Per l'accesso al fondo di cui sopra le **imprese individuali** e le **società** che intendono svolgere le **attività di preparazione per il riutilizzo**, a seguito di iscrizione nell'apposito registro²², presentano l'**istanza** per il **contributo a copertura parziale o integrale** dei **costi sostenuti per l'avvio dell'attività**, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantità dei rifiuti impiegabili.



L'**importo massimo** del contributo è pari ad **euro 60.000** per **ciascun beneficiario** e verrà attribuito in conformità con la disciplina dell'**Unione europea** in materia di **aiuti c.d. "de minimis"**.

Modifiche disciplina microcredito

Comma 914

È stata modificata la disciplina del **microcredito**, **innalzando** innanzitutto ad **euro 70.000** la **soglia dei finanziamenti** che possono essere concessi sulla base di tale specifica disciplina²³. Finanziamenti per i quali viene inoltre stabilita la **durata massima pari a 15 anni**.

Non è poi più necessario che detti **finanziamenti** siano **finalizzati**:

- ◆ all'**avvio o allo sviluppo** di **iniziative imprenditoriali**, oppure
- ◆ all'**inserimento nel mercato del lavoro**.



Con riguardo ai finanziamenti nei confronti di **società a responsabilità limitata** è possibile erogarli **superando la limitazione quantitativa** richiamata (euro 70.000) ma **entro l'importo di euro 100.000**.

²⁰ con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

²¹ di cui agli artt. 181 e 214-ter del D.Lgs 152/2006.

²² di cui all'art. 216, comma 3 del D.Lgs 152/2006, presso l'amministrazione competente per territorio.

²³ art. 111 del TUB.

Infine, con riferimento ai **limiti oggettivi** dei finanziamenti – riferiti al volume delle attività, alle condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo dei singoli finanziamenti – viene **esclusa ogni limitazione** riguardante:

- ◆ i ricavi;
- ◆ il livello di indebitamento;
- ◆ l'attivo patrimoniale.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

Distinti saluti